

**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**-SECONDA SEZIONE CIVILE-**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**  
**DECRETO**  
**EX ART. 70 CCII**

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex art. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 62-1/ /2024 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata da Castremi Salvatore e Ivan Cristina Loredana,;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "*con l'ausilio dell'OCC*" e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII "*tramite un OCC*";

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive immobiliari da sospendere;

che può essere concessa la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori, compreso il creditore ipotecario, al fine di mantenere il patrimonio immobiliare;

**P.Q.M.**

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

**MANDA ALL'OCC**, in persona del collegio dei gestori:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

**DISPONE CHE L'OCC**

- ai sensi dell'art. 70 comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

**DISPONE**

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori;


**FISSA**

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza del 27.9.2024, ore 11:00**, assegna agli interessati termine sino al 5.9.2024 per il deposito di note difensive e alla proponente termine sino al 15.9.2024 per eventuali repliche.

SI COMUNICHI.

Messina 1 agosto 2024

Il Giudice delegato (turno feriale)  
Paolo Petrolo



Depositato in cancelleria il 2/9/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. ssa Maria Concetta Lippolo

